

## PREMESSA

### 1. *Il cambiamento nel regime forestale...*

«Il Morro, pacifico possidente, ritenuto l'uomo più ricco della vallata, non aveva sfruttato gran che le sue tenute. Aveva sì fatto abbattere molte piante ma solo in una ristretta zona dei suoi boschi. La foresta più bella, se pur minore, il cosiddetto Bosco Vecchio, era stata completamente rispettata. Là c'erano gli abeti più antichi della zona, e forse del mondo. Da centinaia e centinaia d'anni non era stata tagliata neppure una pianta. Al colonnello era appunto toccato in eredità il Bosco Vecchio...».

Il giorno dopo l'arrivo del colonnello Procolo giunsero per un'ispezione i componenti della Commissione forestale, poiché la legge imponeva un controllo per evitare abusi nel taglio delle piante. Si svolse una discussione e il colonnello chiese se nel Bosco Vecchio poteva far eseguire dei tagli; gli venne risposto che non v'erano divieti specifici, oltre al rispetto dei limiti, ma che quegli abeti erano i più antichi conosciuti.

Ciò nonostante il Procolo avviò i tagli, che sospese solo dopo aver raggiunto con i geni del bosco un patto che gli assicurava la disponibilità della legna da ardere e dei tronchi caduti, dalla vendita dei quali ricavava un guadagno maggiore di quello derivante dai tagli. Così Dino Buzzati (*Il*

*segreto del Bosco Vecchio*) racconta la «guerra del Bosco Vecchio».

Le riflessioni che seguono cercano di esporre in modo ben più esteso la storia, le motivazioni, e l'evoluzione di quella fantastica e delle altre reali e numerose vicende della vita della foresta nel suo incontro-scontro con gli obiettivi dell'uomo; nel suo confronto con l'urbanizzazione e la preparazione di quest'ultima attraverso la modifica dell'ambiente da parte dell'uomo; nella ricerca di un equilibrio tra la tutela dell'ambiente e la ricerca del profitto.

Cogliere il rapporto tra natura e diritto, tra valori e regole, non è agevole; non ci illudiamo e non abbiamo la pretesa di esserci riusciti in queste pagine. Saremo ragionevolmente soddisfatti già se riusciremo a non annoiare troppo chi legge; a stimolare in qualche modo la sua curiosità verso il miracolo della natura; a invogliarlo ad approfondire con ben altri strumenti la conoscenza del mondo e della vita della foresta.

Il d.lgs. n. 34/2018 – Testo Unico in materia di Foreste e Filiere forestali (TUFF) – rappresenta la nuova legge quadro nazionale in tema di selvicoltura e filiere forestali; cerca di organizzare e mettere ordine, attualizzandoli, tra i numerosi interventi normativi che si sono susseguiti in questo settore. Esso definisce gli indirizzi normativi unitari e la disciplina per il coordinamento nazionale in materia forestale.

Il TUFF aggiorna le disposizioni nazionali – in particolare il d.lgs. n. 227/2001, precedentemente in vigore – alla luce dei profondi mutamenti economici, sociali e soprattutto normativi e istituzionali che il contesto forestale nazionale, europeo e glo-

bale ha subito nell'ultimo ventennio. Dal 2001 ad oggi, infatti, l'ordinamento nazionale ha recepito indicazioni costituzionali e normative, direttive europee, attuato numerosi regolamenti e sottoscritto molteplici impegni internazionali in materia di clima, ambiente e biodiversità, paesaggio, economia e bioeconomia, energia, sviluppo socioeconomico locale, cooperazione e commercio e cultura.

In questo contesto il nuovo provvedimento si propone di realizzare un'operazione di semplificazione dell'intero *corpus* normativo con l'ambizioso obiettivo di garantire non solo la conservazione e la tutela, ma anche la gestione sostenibile delle foreste italiane.

La norma attuale non può essere letta se non sulla scorta dei passaggi che si sono succeduti nel tempo. Difatti l'attuale sistema forestale italiano – nel suo assetto più recente – è il frutto del percorso attraverso tre fasi successive, con un'attenzione sempre crescente alle funzioni molteplici della foresta e alla sua valorizzazione come risorsa ecologica.

L'approvazione del TUFF è stata accompagnata da accesi dibattiti che hanno visto fronteggiarsi orientamenti con giudizi contrapposti. Tre questioni in particolare sono state – e sono tutt'ora – oggetto di discussione.

La prima questione è rappresentata dal punto di equilibrio individuato dal legislatore tra *funzione ambientale e funzione economico-produttiva del bosco*. Taluno ritiene il TUFF un testo complessivamente equilibrato, mentre altri lo ritengono troppo sbilanciato a favore della funzione economico-produttiva.

Si tratta di ragionare sul difficile rapporto tra quelle due funzioni delle foreste. Sembra una sorta di antinomia, per cui la prima funzione eliminerebbe automaticamente la seconda e viceversa.

La normativa forestale si muove essenzialmente nella ricerca dell'equilibrio di questi due diversi interessi: uno di natura privata, finalizzato principalmente alla produzione, lavorazione e utilizzazione del legno; l'altro invece di natura pubblicistica, legato ai vincoli posti a tutela di interessi generali che la foresta offre alla collettività.

L'ordinamento giuridico forestale deve saper esprimere la multifunzionalità del bosco come bene comune e la coesistenza in esso dei due tipi di interessi concorrenti. Da un lato l'interesse al taglio degli alberi per estrarne il legname e quello agli altri utilizzi delle essenze forestali e del sottobosco. Dall'altro l'interesse alla conservazione della superficie forestale per la difesa idrogeologica del territorio; per la conservazione del paesaggio; per la tutela ambientale in tutti i suoi aspetti, dal clima all'inquinamento.

La seconda questione, oggetto di ulteriore discussione, discende dalle problematiche legate alla *governance nella tutela delle foreste*: si discute se spetti allo Stato, alle Regioni, o ad entrambi.

Con la riforma costituzionale del 2001, ai sensi del nuovo art. 117 Cost., cultura, ambiente ed ecosistema vengono visti dal più recente legislatore costituzionale come una sorta di *corpus* unitario da riservare alla legislazione statale. Sotto questo aspetto, il d.lgs. n. 34/2018 alterna competenze statali e regionali nella disciplina delle foreste; crea potenziali ambiguità e dubbi interpretativi.